

Codice DB1014

D.D. 6 novembre 2013, n. 463

Regolamento regionale 15/R/2006 - Definizione dell'area di salvaguardia di un nuovo pozzo acquedottistico realizzato presso Cascina Nuova, nel Comune di Oviglio (AL).

Il Comune di Oviglio (AL), con nota in data 22 dicembre 2009, ha trasmesso alla Provincia di Alessandria la domanda ai sensi dell'articolo 7 del Regolamento regionale 29 luglio 2003, n. 10/R per l'autorizzazione alla ricerca e la concessione di derivazione d'acqua ad uso potabile tramite trivellazione di un nuovo pozzo ubicato nella particella catastale n. 138 del foglio di mappa n. 25 censito al N.C.T. del medesimo Comune.

La Provincia di Alessandria, con determinazione DDAP1-158-2011, in data 6 maggio 2011, ha autorizzato il Comune di Oviglio (AL) alla ricerca di acque sotterranee ad uso potabile tramite la trivellazione di un nuovo pozzo, che è stato perforato nel 2011 nella particella catastale n. 302 del foglio di mappa n. 25 censito al N.C.T. del medesimo Comune; il pozzo è profondo 116,00 metri, filtra tra -57,00 e -60,00 metri, tra -69,00 e -76,50 metri e tra -98,00 e -107,00 metri ed è conforme ai disposti della legge regionale 30 aprile 1996, n. 22, così come modificata dalla legge regionale 7 aprile 2003, n. 6, poiché filtra esclusivamente al di sotto della base dell'acquifero superficiale – approvata con D.G.R. n. 34-11524 del 3 giugno 2009, successivamente modificata dalla determinazione n. 900 del 3 dicembre 2012.

In conformità a quanto previsto dal Regolamento regionale 29 luglio 2003, n. 10/R e dal Regolamento regionale 11 dicembre 2006, n. 15/R, l'Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale n. 6 "Alessandrino", con nota in data 16 maggio 2013, ha trasmesso la documentazione a supporto della proposta di definizione dell'area di salvaguardia del nuovo pozzo dell'acquedotto comunale, che ricade totalmente nel territorio del Comune di Oviglio (AL).

La proposta di definizione è stata determinata in funzione della portata presunta nel giorno di massimo consumo (pari a 120 metri cubi al giorno) e sulla base delle risultanze di uno studio idrogeologico che ha evidenziato un grado di vulnerabilità medio dell'acquifero captato.

In mancanza della ricostruzione piezometrica dell'acquifero profondo captato dal pozzo, l'area di salvaguardia è stata orientata lungo la direzione di deflusso della falda superficiale ed è stata dimensionata come previsto al punto 2.4.1 dell'Allegato A del Regolamento regionale 11 dicembre 2006, n. 15/R. La zona di rispetto ristretta e quella allargata sono state pertanto delimitate, in via cautelativa, utilizzando un valore del gradiente idraulico pari a 10^{-4} e considerando l'inviluppo delle relative isocrone (rispettivamente 60 e 365 giorni) calcolate con un range angolare complessivo di 30° . L'area di salvaguardia che ne è risultata ha le seguenti caratteristiche dimensionali:

- zona di tutela assoluta, di forma circolare e raggio pari a 10 metri;
- zona di rispetto ristretta, dimensionata sulla base dell'isocrona a 60 giorni, rappresentata dalla poligonale che inviluppa le zone di rispetto ristrette, calcolate lungo la direzione di deflusso della falda superficiale, applicando un range angolare complessivo di 30° ;
- zona di rispetto allargata, dimensionata sulla base dell'isocrona a 365 giorni, rappresentata dalla poligonale che inviluppa le zone di rispetto allargate, calcolate lungo la direzione di deflusso della falda superficiale, applicando un range angolare complessivo di 30° .

Le suddette zone sono rappresentate con le relative dimensioni e con l'elenco delle particelle catastali interessate nella planimetria "Allegato 11 – Pozzo ad uso idropotabile in Località Cascina Nuova, Comune di Oviglio – Ridefinizione delle fasce di rispetto ai sensi del R.R. n. 15/R

dell'11/12/2006 – Individuazione aree di salvaguardia su planimetria catastale – Scala 1:2.000”, agli atti con la documentazione trasmessa.

In merito alla proposta di definizione presentata l’Azienda Sanitaria Locale di Alessandria – Dipartimento di Prevenzione – Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione, con nota in data 28 marzo 2013, ha espresso parere favorevole.

L’Azienda Regionale per la Protezione Ambientale di Alessandria, con nota in data 20 dicembre 2012, ha richiesto alcune integrazioni alla documentazione inizialmente presentata; esaminate le integrazioni pervenute, con nota in data 11 aprile 2013, ha considerato esaustiva la documentazione fornita e non ha ravvisato elementi ostativi alla definizione dell’area di salvaguardia del nuovo pozzo ritenendola adeguata e conforme ai criteri generali di cui al Regolamento regionale 11 dicembre 2006, n. 15/R.

I terreni a destinazione agricola ricadenti all’interno dell’area di salvaguardia coincidono con le particelle catastali n. 39, 47, 48, 130, 132, 133, 136, 154, 189, 283, 301, 302, 303, 304 e 305 del foglio di mappa n. 25 censiti al N.C.T. del medesimo Comune di Oviglio (AL).

In conformità a quanto previsto nell’Allegato B del Regolamento regionale 15/R del 2006, la documentazione presentata dal Proponente comprende la proposta di Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari; tale proposta di Piano, agli atti con la documentazione trasmessa, ha evidenziato una moderata suscettibilità di contaminazione della risorsa (Classe 3) e costituisce il riferimento tecnico di base per l’impiego di concimi chimici, fertilizzanti e prodotti fitosanitari nelle attività agricole.

Ai sensi della vigente normativa in materia, é stata data comunicazione dell’avvio del procedimento amministrativo con la pubblicazione del relativo avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 23, in data 6 giugno 2013.

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

considerato che dall’esame della documentazione trasmessa è stato possibile accertare che la proposta di definizione è conforme ai criteri generali di cui al Regolamento regionale 11 dicembre 2006 n. 15/R recante “Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)” e successive modifiche ed integrazioni;

atteso che l’area di salvaguardia proposta é stata dimensionate attraverso l’utilizzo di criteri tecnici rispondenti alla necessità di tutela delle acque destinate al consumo umano;

rilevato che il pozzo in argomento è di nuova realizzazione e pertanto non inserito nel Programma di adeguamento delle captazioni esistenti ai sensi della lettera b), comma 1 dell’articolo 9 del Regolamento regionale 15/R del 2006, approvato con deliberazione n. 52 dell’Autorità d’Ambito Territoriale Ottimale n. 6 “*Alessandrino*”, in data 22 dicembre 2008;

rilevato che la portata utilizzata per il dimensionamento dell’area di salvaguardia è pari a 120 metri cubi al giorno, corrispondente alla portata presunta nel giorno di massimo consumo;

ritenuto che la proposta di definizione dell’area di salvaguardia può essere accolta a condizione che siano garantiti comunque gli adempimenti di legge vigenti sui requisiti di qualità delle acque

destinate al consumo umano e sull'aspetto igienico delle captazioni, nonché posti in essere tutti i controlli e gli interventi segnalati nei pareri dell'ARPA e dell'ASL competenti, e in particolare che:

- si provveda alla sistemazione e manutenzione della zona di tutela assoluta del pozzo, così come previsto dall'articolo 4 del Regolamento regionale 15/R del 2006, che dovrà essere completamente dedicata alla gestione della risorsa, impermeabilizzata e dotata di idonee canalizzazioni per l'allontanamento delle acque meteoriche e, se possibile, recintata al fine di garantire l'integrità e l'efficienza delle relative opere;
- si provveda alla verifica delle condizioni di drenaggio delle acque meteoriche e di dilavamento delle sedi stradali esistenti ricadenti all'interno dell'area di salvaguardia procedendo, ove necessario, alla loro raccolta e convogliamento all'esterno dell'area stessa;
- si provveda alla verifica delle eventuali attività potenzialmente pericolose per la risorsa idrica captata che ricadono all'interno dell'area di salvaguardia al fine di adottare, nel caso, gli interventi necessari a garantirne la messa in sicurezza;
- l'impiego di concimi chimici, fertilizzanti e prodotti fitosanitari nella conduzione delle attività agricole sia effettuato sulla base di uno specifico Piano, da predisporre in conformità a quanto previsto nell'Allegato B del regolamento regionale 15/R del 2006 a cura dei detentori dei titoli d'uso delle particelle interessate e da presentare, sotto forma di comunicazione, alla Provincia di Alessandria;

vista la documentazione, redatta in conformità a quanto previsto nell'Allegato B del Regolamento regionale 15/R del 2006, comprendente i criteri di base per la predisposizione del Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari, per le particelle catastali a destinazione "agricola" ricadenti all'interno dell'area di salvaguardia, che dovrà altresì essere inviato sotto forma di comunicazione alla Provincia di Alessandria da quanti detengono i titoli d'uso delle particelle interessate;

dato atto che in assenza della formale comunicazione alla Provincia di Alessandria del Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei fitosanitari resta vietato lo spandimento di concimi chimici, fertilizzanti o prodotti fitosanitari, fermo restando la conformità con quanto previsto dal Regolamento regionale 10/R del 2007 e s.m.i. in tema di utilizzazione degli effluenti zootecnici, ove più restrittivo;

dato atto che le attività agricole insistenti sull'area di salvaguardia potranno essere condotte in conformità alle disposizioni di legge secondo le previsioni del Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei fitofarmaci sopra richiamato;

vista l'istanza del Comune di Oviglio, in data 22 dicembre 2009, alla Provincia di Alessandria per ottenere l'autorizzazione alla ricerca e la concessione di derivazione di acque sotterranee ad uso potabile tramite trivellazione di un nuovo pozzo ubicato nella particella catastale n. 138 del foglio di mappa n. 25 censito al N.C.T. del medesimo Comune;

vista la determinazione DDAP1-158-2011, in data 6 maggio 2011, con la quale la Provincia di Alessandria ha autorizzato il Comune di Oviglio alla ricerca di acque sotterranee ad uso potabile tramite la trivellazione di un nuovo pozzo nella particella catastale n. 302 del foglio di mappa n. 25 censito al N.C.T. del medesimo Comune;

vista la nota dell'Azienda Sanitaria Locale di Alessandria – Dipartimento di Prevenzione – Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione, in data 28 marzo 2013 – prot. n. 733210;

viste le note dell’Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale di Alessandria, in data 20 dicembre 2012 – prot. n. 130028 e, successivamente, in data 11 aprile 2013, prot. n. 33735;

vista la nota dell’Autorità d’Ambito Territoriale Ottimale n. 6 “*Alessandrino*”, in data 16 maggio 2013 – prot. n. 457, di trasmissione degli atti della proposta di definizione in oggetto;

vista la legge regionale 26 marzo 1990, n. 13 “Disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli scarichi civili” e successive modificazioni ed integrazioni;

vista la legge regionale 30 aprile 1996, n. 22 “Ricerca uso e tutela delle acque sotterranee” e successive modifiche ed integrazioni;

visto il decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, “Attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano” e successive modifiche ed integrazioni;

visto il Regolamento regionale 29 luglio 2003, n. 10/R recante “Disciplina dei procedimenti di concessione di derivazione di acqua pubblica (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)” e successive modifiche ed integrazioni;

visto il Regolamento regionale 20 febbraio 2006, n. 1/R recante “Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di lavaggio di aree esterne (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)” e successive modifiche ed integrazioni;

visto il Regolamento regionale 11 dicembre 2006, n. 15/R recante “Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)” e successive modifiche ed integrazioni;

visto il Regolamento Regionale 29 ottobre 2007, n. 10/R recante “Disciplina generale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici e delle acque reflue e programma di azione per le zone vulnerabili da nitrati di origine agricola (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)” e successive modifiche ed integrazioni;

visto l’articolo 17 della legge regionale 28 luglio 2008, n. 23;

visto l’articolo 7, lettera a) del provvedimento organizzativo allegato alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 10-9336 del 1 agosto 2008;

vista la D.G.R. n. 34-11524 del 3 giugno 2009 *“Legge regionale 30 aprile 1996 n. 22, articolo 2, comma 7. Criteri tecnici per l'identificazione della base dell'acquifero superficiale e aggiornamento della cartografia contenuta nelle “Monografie delle macroaree idrogeologiche di riferimento dell'acquifero superficiale” del Piano di Tutela delle Acque, approvato con D.C.R. 117-10731 del 13/03/2007”*;

vista la determinazione n. 900 del 3 dicembre 2012 *“Aggiornamento della cartografia della base dell'acquifero superficiale nelle aree di pianura alla scala 1:50.000 e revisione dei parametri numerici relativi ai criteri tecnici orientativi – Legge Regionale 30 aprile 1996 n. 22, art. 2, comma 7”*

determina

a) L'area di salvaguardia del nuovo pozzo acquedottistico realizzato presso Cascina Nuova, nel Comune di Oviglio (AL), é definita come risulta nella planimetria "Allegato 11 – Pozzo ad uso idropotabile in Località Cascina Nuova, Comune di Oviglio – Ridefinizione delle fasce di rispetto ai sensi del R.R. n. 15/R dell'11/12/2006 – Individuazione aree di salvaguardia su planimetria catastale – Scala 1:2.000", allegata alla presente determinazione quale parte integrante e sostanziale. La zona di rispetto ristretta e quella allargata sono state dimensionate, come previsto al punto 2.4.1 dell'Allegato A del Regolamento regionale 11 dicembre 2006, n. 15/R, utilizzando un valore del gradiente idraulico pari a 10^{-4} e considerando l'inviluppo delle relative isocrone (rispettivamente 60 e 365 giorni) calcolate con un range angolare complessivo di 30°.

b) La definizione dell'area di salvaguardia di cui alla lettera a) del presente provvedimento è strettamente dimensionata al valore di portata utilizzato per il calcolo delle isocrone, pari a 120 metri cubi al giorno, corrispondente alla portata presunta nel giorno di massimo consumo.

c) Nell'area di salvaguardia di cui alla lettera a) del presente provvedimento si applicano i vincoli e le limitazioni d'uso definiti dagli articoli 4 e 6 del Regolamento regionale 11 dicembre 2006, n. 15/R recante "Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano", relativi rispettivamente alle zone di tutela assoluta e alla zona di rispetto, ristretta ed allargata. In particolare, per quanto concerne le eventuali attività agricole interessanti l'area di salvaguardia, l'impiego di concimi chimici, fertilizzanti e prodotti fitosanitari dovrà essere effettuato in conformità alle disposizioni di legge sulla base di uno specifico Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei fitofarmaci che, coloro che detengono i titoli d'uso delle suddette particelle, dovranno redigere in conformità alle indicazioni di cui alla proposta di Piano allegata alla richiesta di definizione dell'area di salvaguardia e presentare, sotto forma di comunicazione, alla Provincia di Alessandria ai sensi dell'articolo 6, comma 7 del regolamento regionale 15/R del 2006. In assenza della suddetta comunicazione resta vietato lo spandimento di concimi chimici, fertilizzanti o prodotti fitosanitari, fermo restando la conformità con quanto previsto dal Regolamento regionale 10/R del 2007 e s.m.i. in tema di utilizzazione degli effluenti zootecnici, ove più restrittivo.

d) Il gestore del servizio acquedottistico, come definito all'articolo 2, comma 1, lettera l) del Regolamento regionale 15/R del 2006, é altresì tenuto agli adempimenti di cui all'articolo 7, commi 3 e 4 del medesimo Regolamento, nonché a:

- garantire che la zona di tutela assoluta del pozzo, così come previsto dall'articolo 4 del Regolamento regionale 15/R del 2006, sia completamente dedicata alla gestione della risorsa, impermeabilizzata e dotata di idonee canalizzazioni per l'allontanamento delle acque meteoriche e, se possibile, recintata al fine di garantire l'integrità e l'efficienza delle relative opere; l'accesso in tale zona dovrà essere consentito unicamente al personale autorizzato dall'ente gestore ed alle autorità di controllo;
- provvedere alla verifica delle condizioni di drenaggio delle acque meteoriche e di dilavamento delle sedi stradali esistenti ricadenti all'interno dell'area di salvaguardia procedendo, ove necessario, alla loro raccolta e convogliamento all'esterno dell'area stessa;
- provvedere alla verifica delle eventuali attività potenzialmente pericolose per la risorsa idrica captata che ricadono all'interno dell'area di salvaguardia al fine di adottare, nel caso, gli interventi necessari a garantirne la messa in sicurezza.

e) A norma dell'articolo 8, comma 3 del Regolamento regionale 15/R del 2006, copia del presente provvedimento é trasmessa, oltre che al proponente:

- alla Provincia di Alessandria per l'inserimento nel disciplinare di concessione delle prescrizioni poste a carico del concessionario per la tutela del punto di presa;

- alle strutture regionali competenti in materia di Pianificazione e gestione urbanistica e di Economia montana e foreste;
- all'Azienda sanitaria locale;
- al Dipartimento dell'ARPA.

f) A norma dell'articolo 8, comma 4 del Regolamento regionale 15/R del 2006, copia del presente provvedimento è altresì trasmessa alla Provincia di Alessandria per gli adempimenti relativi al Piano territoriale di coordinamento ed al Comune di Oviglio affinché lo stesso provveda a:

- recepire nello strumento urbanistico generale, nonché nei conseguenti piani particolareggiati attuativi, i vincoli derivanti dalla definizione dell'area di salvaguardia di cui al presente provvedimento, relativi rispettivamente alle zone di tutela assoluta e alla zona di rispetto, ristretta (isocrona a 60 giorni) ed allargata (isocrona a 365 giorni);
- emanare i provvedimenti necessari per il rispetto dei vincoli connessi con la predetta definizione dell'area di salvaguardia;
- notificare ai proprietari o possessori dei terreni interessati dall'area di salvaguardia il presente provvedimento di definizione con i relativi vincoli.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della l.r. 22/2010.

Il Dirigente
Agata Milone